AbruzzoWeb
Tutte le notizie d'Abruzzo a portata di click

# DISCARICA DEI VELENI: CASSAZIONE CONFERMA DISASTRO, MA IMPUTATI PRESCRITTI

20 Ottobre 2018




PESCARA – “Secondo il diritto vigente, già all’epoca dei fatti per i quali si procede, l’ordinamento conteneva norme volte a tutelare le acque dall’inquinamento e le stesse matrici ambientali”.

Quindi il ricorso degli imputati che “rilevano l’insussistenza di divieti di interramento in epoca antecedente al 1982”, non è fondato sul punto: “l’assunto non ha pregio” dicono i giudici.

È quanto si legge a pagina 32 delle motivazioni della Corte di Cassazione sulla sentenza in merito alla mega discarica dei veleni di Bussi sul Tirino (Pescara).

I giudici confermano così che l’area della Montedison era stata inquinata anche nel passato in violazione delle leggi italiane.

La sentenza ha dichiarato prescritti gli imputati dal reato di disastro colposo, ma secondo la Cassazione quindi già all’epoca dei fatti, che si dichiarano prescritti nel 1997 e non nel 2002 come da sentenza della Corte d’Assise D’Appello dell’Aquila, c’erano leggi che vietavano le condotte degli imputati.

La sentenza riconosce anche l’avvelenamento delle acque di falda, e dice infatti che la Corte d’Appello aveva correttamente “sviluppato uno specifico percorso motivazionale, proprio in riferimento agli altissimi valori che erano stati accertati nella falda acquifera superficiale e, profonda sottostante l’area della Discarica Tremonti”.

Sul tema del pericolo della pubblica incolumità la Cassazione ha spiegato che i ricorsi degli imputati “non consentono di ravvisare la prova evidente” della innocenza degli imputati.

La sentenza della Cassazione spiega anche che “La Corte d’Appello ha ricostruito dettagliatamente il fenomeno della contaminazione della falda”, e ha osservato che ” l’imputato Cogliati aveva il preciso obbligo di intervenire”, e “si tratta di considerazioni che portano ad escludere la sussistenza dei presupposti per un proscioglimento di merito”.

“L’Abruzzo ora può contare su uno strumento efficacissimo per pretendere da chi ha inquinato la bonifica di quell’area, con vantaggi che tutti possono immaginare per la salute e il benessere del territorio e di chi lo vive: 10 anni di lavoro non sono stati inutili”, così in un post Cristina Gerardis, l’avvocato dello Stato che ha seguito tutto il processo per la mega discarica dei veleni di Bussi sul Tirino (Pescara) a commento delle motivazioni della sentenza della Cassazione.

La Gerardis spiega che “La sentenza può definirsi storica, per 4 motivi. Il primo: ha detto che il reato di avvelenamento protegge dalle aggressioni dell’uomo anche le acque di falda, quelle sotterranee, non visibili agli occhi, ma essenziali per l’approvvigionamento idrico. Il secondo: ha confermato che, in quella zona dell’Abruzzo, società della Montedison, per mezzo secolo, hanno causato un disastro ambientale definito come un “accadimento macroscopico, dirompente e caratterizzato per

il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o all'incolumità di un numero non individuabile di persone. Lo hanno fatto esercitando l'industria, con il solito inaccettabile scambio tra lavoro e salute, tra denaro e ambiente".

L'avvocato dello Stato, che dopo la sentenza del 2014 della Corte d'Assise di Chieti ha svolto anche il ruolo di direttore generale della Regione Abruzzo per due anni, spiega che "il terzo motivo è che ha definitivamente affermato che il disastro ambientale e l'avvelenamento delle acque possono essere commessi anche 'non facendo', minimizzando la gravità della situazione, falsando i dati per tranquillizzare la gente, dando indicazioni di "non spaventare chi non sa".

"Il quarto: ha accolto nella sede più alta di un processo la mia tesi, che anche negli anni '60 e '70, in Italia, l'ordinamento conteneva norme volte a tutelare le acque dall'inquinamento e le stesse matrici ambientali", anche se "gli imputati possono trincerarsi dietro la prescrizione".

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli